



COMUNE DI VALLINFREDA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza del Mercato, 6 00020 VALLINFREDA (Roma)

Tel. 0774/925088 Fax. 0774/925222 C.F. 86001150589 P Iva 02145811002

PROT. N. 657 DEL 06/04/2020

ORDINANZA N. 07 DEL 6 APRILE 2020

PROLUNGAMENTO ULTERIORE DELLA ORDINANZA N. 6 DEL 21 MARZO 2020 INERENTE MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 - CHIUSURA DI AREE PUBBLICHE, PARCHI E GIARDINI

IL SINDACO

Richiamato il D.P.C.M. 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020 - Edizione Straordinaria;

Richiamato il D.P.C.M. 4 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020 — Serie Generale;

Richiamato il D.P.C.M. 8 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020 - Serie Generale;

Richiamato il D.P.C.M. 9 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n-6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale.

Visto il D.P.C.M. 11 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 Marzo e fino alla data del 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui ai precedenti DPCM del 8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020, ove non incompatibili.

Considerato che la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, rende opportuna l'adozione di misure atte a contenere il rischio di contagio, ormai gravemente diffuso su tutto il territorio nazionale e che occorre, quindi, disporre ulteriori misure, atte a scongiurare assembramenti e, comunque, contatti ravvicinati tra le persone che non siano assolutamente indispensabili oltre a quanto già previsto dalla precedente Ordinanza sindacale n. 03 del 07 marzo 2020;

Considerato pertanto che per l'estrema necessità ed urgenza di prevenire e contenere il rischio di ulteriore contagio e di evitare frequentazione a più persone dei parchi, dei giardini pubblici e di altre aree comunali, anche se in luoghi aperti.

Preso atto della Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 che all'art. 1 comma 1 a), b), c), vieta l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco, ed ai giardini pubblici, nonché il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto.

Preso atto del DPCM 1 Aprile 2020 art 1 comma 1

Visto che l'art. 50 comma 7 e 54 del D. Lgs n. 267/2000 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Visto lo Statuto Comunale al fine di garantire la corretta osservanza delle misure igienico sanitarie atte a ridurre il rischio di contagio da COVID-19.

ORDINA

Con decorrenza immediata, **il prolungamento della precedente Ordinanza n. 6 del 21 Marzo 2020, fino al 13 Aprile 2020** e comunque anche oltre, in rapporto a nuove disposizioni regolamentarie da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri

del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, del Ministero della Salute e della Regione Lazio.

LA CHIUSURA DEI SEGUENTI LUOGHI:

- **Giardino Pubblico Comunale “del Colledrone” con particolare attenzione all’Area Giochi**
- **Giardino Pubblico posto all’inizio della strada provinciale Vallinfreda-Orvinio**
- **Giardino Pubblico di “Villa Tortima”**
- **Area Monumento Naturalistico “Le Aie”**

ORDINA ALTRESI’

- **LA SOSPENSIONE, all’interno del cimitero comunale, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata, garantendo comunque la erogazione dei servizi compresi quelli di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, delle salme, e ammettendo la presenza per l’estremo saluto di un numero contenuto di persone, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale.**

CONVALIDA E REITERA

La precedente ordinanza sindacale n. 03 del 07 Marzo 2020 che prevedeva già l’interdizione a frequentare luoghi e locali pubblici nel Comune di Vallinfreda.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito, ai sensi dell’art 650 del Codice Penale.

Le Forze di Polizia Giudiziaria ed il Comando dei Carabinieri di Vallinfreda assicureranno l’esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

Che la presente ORDINANZA sia:

- Pubblicata sull’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Vallinfreda;
- Affissa sugli spazi pubblici di affissione;
- Trasmessa a tutti gli Uffici comunali ai fini dell’attuazione;
- Trasmessa al Prefetto di Roma;
- Trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Vallinfreda;

INFORMA

A norma dell’articolo 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n° 1034 e successive modificazioni, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere al T.A.R. LAZIO, per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’albo pretorio *on.line* del Comune di Vallinfreda, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla medesima data.

Vallinfreda li, 6 Aprile 2020

IL SINDACO

Prof. Piero Chirletti

Piero Chirletti

